

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 606

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

STEGAGNINI, FALCONIO, CERIONI, ROSSI, CARAVITA, PELLIZZARI, SABBATINI, FEDERICO, ARMELLA, PENNACCHINI, FERRARI SILVESTRO, RADI, ZOLLA, ARMELLIN, PRANDINI, DE CAROLIS, BORRI, ZURLO, CRISTOFORI, MASTELLA

Presentata il 25 settembre 1979

Modifiche all'articolo 4 della legge 8 novembre 1956, n. 1327, concernente le norme per la concessione della Medaglia mauriziana agli ufficiali ed ai sottufficiali dell'Esercito, Marina, Aeronautica, Guardia di finanza e Corpo delle guardie di pubblica sicurezza

ONOREVOLI COLLEGHI! — La concessione della medaglia Mauriziana al merito di dieci lustri di carriera militare agli ufficiali e ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica, del Corpo della guardia di finanza e del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, che abbiano compiuto cinquanta anni di servizio militare, istituita come « medaglia mauriziana per merito militare di dieci lustri » con le regie magistrali patenti del 19 luglio 1839 è in atto disciplinata:

dal regio decreto 21 dicembre 1924;
dalla legge 7 maggio 1954, n. 203;
dalla legge 8 novembre 1956, n. 1327.

In aggiunta ai servizi valutati secondo le norme contenute nel regio decreto 21 dicembre 1924 sono altresì validi per effetto dell'articolo 4 della legge n. 1327 del 1956:

il 50 per cento del totale dei servizi connessi ad attività di pilotaggio;

il 25 per cento del totale del periodo di comando di reparti previsti per gli ufficiali dell'Esercito;

la durata legale dei corsi universitari, compiuti dagli ufficiali per i quali è richiesto il diploma di laurea ai fini del reclutamento e il corso superiore di teologia per i cappellani militari;

l'effettivo servizio prestato da richiamato o trattenuto.

Poiché è auspicabile che i servizi speciali, relativi ai periodi di colonia e delle campagne di guerre, già previsti dal regio decreto citato, siano definitivamente conclusi con la fine del secondo conflitto mondiale, riteniamo che permanendo in vigore l'attuale normativa, in considerazione anche dei ridotti limiti di età per la cessazione dal servizio del personale militare, il servizio effettivo, almeno per quanto concerne i militari sino al grado di colonnello, non possa superare mediamente i 37 anni, per cui soltanto gli ufficiali che conseguiranno il più elevato grado gerarchico hanno apprezzabili possibilità di conseguire l'ambito riconoscimento, che per tutti i quadri ha acquistato nel tempo un alto significato morale.

La situazione inoltre è particolarmente discriminatoria nei confronti degli ufficiali dei servizi che in luogo dei periodi di comando sono tenuti a compiere impegnativi periodi di attribuzione specifiche, non considerati dal citato articolo 4.

Esiste inoltre la necessità di dare un significativo riconoscimento anche ai servizi svolti per conto dell'ONU nelle zone di intervento di cui alla legge 11 dicembre 1962, n. 1746.

Con la presente proposta di legge riteniamo pertanto necessario:

elevare al 50 per cento del totale la valutazione dei periodi di comando di reparto;

considerare validi, nella misura del 50 per cento del totale, i periodi di attribuzione specifiche compiuti dagli ufficiali dei servizi;

considerare validi per il 25 per cento della durata i servizi prestati per conto dell'ONU nelle zone di intervento;

considerare valido anche, nella misura ridotta ad 1/4, il periodo trascorso nella posizione di ausiliaria, in quanto gli ufficiali del servizio permanente, transitati in tale posizione, conservano obblighi connessi con l'attività di servizio, ed assolvono una funzione integrativa rispetto a quella dei colleghi che permangono in attività di servizio.

Al fine inoltre di riaffermare l'alto significato morale della distinzione e nel contempo ridurre l'onere della spesa a carico dell'erario, viene proposto di coniare in bronzo la medaglia grande di 50 millimetri, ed in oro la sola medaglietta di 6 millimetri per il nastrino verde, in aderenza alle originarie norme.

Riteniamo altresì doveroso dare un significativo riconoscimento al personale che abbia riportato ferite o mutilazioni per azioni belliche, tuttora in servizio, e che ha volutamente rinunciato ai benefici connessi con l'applicazione dell'articolo 3 della legge 24 maggio 1970, n. 336, riguardanti l'esodo volontario, attribuendo una maggiorazione di servizi, nel computo dei periodi utili, limitatamente ai fini della concessione di detta medaglia, di anni 4.

Onorevoli colleghi, per i motivi suesposti auspichiamo una sollecita approvazione della presente proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

L'articolo 4 della legge 8 novembre 1956, n. 1327, è sostituito dal seguente:

« ART. 4 — Per il computo degli anni di servizio sono validi:

a) per il 50 per cento del totale:

1) l'effettivo servizio di pilotaggio per i piloti ed i piloti osservatori dell'Esercito e della Marina e per gli ufficiali naviganti dei dirigibili ed aerostati dell'Aeronautica con obbligo di volo; nonché per il personale di pari impiego del Corpo della guardia di finanza e del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza;

2) il periodo di comando di reparto, di incarichi equipollenti di comando, per gli ufficiali ed i sottufficiali delle Armi, dei Corpi e dei Servizi di cui al n. 1). Gli anzidetti incarichi equipollenti sono determinati con decreto del Presidente della Repubblica;

3) il periodo di attribuzioni specifiche richiesti per l'avanzamento degli ufficiali dei Servizi dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica, del Corpo della guardia di finanza e del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza;

b) per il 25 per cento del totale:

1) il periodo trascorso in ausiliaria;

2) il servizio prestato per conto dell'Organizzazione delle Nazioni Unite nelle zone di intervento di cui alla legge 11 dicembre 1962, n. 1746;

c) per l'intera durata:

1) i corsi universitari, per tutti gli ufficiali delle Forze armate per i quali è richiesto il possesso del diploma di laurea ai fini del reclutamento; il corso superiore di teologia per i cappellani militari;

2) l'effettivo servizio prestato da richiamato o trattenuto;

d) quattro anni per gli ufficiali ed i sottufficiali che, avendo riportate ferite, invalidità o mutilazioni a seguito di eventi bellici, siano titolari di una delle otto categorie di pensione di guerra.

ART. 2.

La medaglia Mauriziana sarà d'ora in avanti coniata in bronzo del diametro di cinquanta millimetri.

La piccola medaglia, da applicarsi sulla parte mediana del nastrino, sarà coniata in oro del diametro di sei millimetri.

Valgono in proposito le norme di cui agli articoli 7 e 9 del regio decreto 21 dicembre 1924.

ART. 3.

All'onere derivante dalla attuazione della presente legge si provvede a carico dei normali stanziamenti dello stato di previsione della spesa dei ministeri competenti, che ne determinano l'ammontare, in relazione al numero degli aventi diritto alla decorazione, previsto anno per anno.